
**Statuto di “CASTELLARANO BASKETBALL Associazione Sportiva
Dilettantistica” in breve CASTELLARANO BASKETBALL ASD
approvato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 22/11/2023**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

- Art. 1 – Denominazione e sede
- Art. 2 - Carattere dell’associazione, scopo e Principi ispiratori
- Art. 3 - Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche
- Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e regolamento antidoping

TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI

- Art. 7 - Requisiti per l’ammissione
- Art. 8 - Norme per l’ammissione degli associati
- Art. 9 - Diritti degli associati
- Art. 10 - Doveri degli associati
- Art. 11 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari
- Art. 12 - Tesserati

TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

- Art. 13 - Organi associativi
- Art. 14 - Assemblea degli associati
- Art. 15 - Funzionamento dell’assemblea
- Art. 16 - Assemblea ordinaria
- Art. 17 - Assemblea straordinaria
- Art. 18 - Consiglio direttivo
Composizione – Dimissioni e cause di
Decadenza
- Art. 19 - Funzioni del consiglio direttivo
- Art. 20 - Presidente, presidente onorario e vice-presidente
- Art. 21 - Segretario e tesoriere
- Art. 22 – Organo di controllo

TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI

- Art. 23 - Patrimonio ed entrate dell’associazione
- Art. 24 - Esercizio finanziario e bilancio
- Art. 25 - Libri sociali

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI – LAVORATORI E VOLONTARI -SEZIONI - INCOMPATIBILITÀ

- Art. 26 - Assegnazione degli Incarichi e compensi
- Art. 27 - Lavoratori e Volontari

Art- 28 - Incompatibilità

Art. 29 - Sezioni territoriali ed operative

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

Art. 31 - Scioglimento dell'associazione

Art. 32 - Modalità di liquidazione

Art. 33 - Regolamento interno

Art. 34 - Disposizioni finali

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e segg. c.c., e del Titolo II, Capo I, DLgs. 26 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica denominata "CASTELLARANO BASKETBALL - Associazione Sportiva Dilettantistica" – in breve anche "CASTELLARANO BASKETBALL A.S.D."
2. L'associazione ha sede in CASTELLARANO (RE), Via Chiaviche n. 12. La variazione di sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci.
3. L'associazione potrà istituire – con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile – altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.

Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio in via stabile e principale, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.
2. L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:
 - Libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;
 - Assenza di scopo di lucro, anche indiretto;
 - Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;
 - Democraticità della struttura;
 - Elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi;
 - Sovranità dell'assemblea degli associati;
 - Diritto di voto per tutti gli associati (maggiori di età)³ in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - Principio del voto singolo;

- Intramissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;
 - Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie;
 - Devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione.
3. L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente
 4. È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
 5. Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 3 – Oggetto sociale e attività sportive dilettantistiche

1. L'Associazione, **riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 7.1 lett. b) D.lgd 36/2021, l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alla disciplina del BASKET, così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti.
2. Con delibera dell'assemblea soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.
3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:
 - a) organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e camps;
 - b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
 - c) Organizzare gare e manifestazioni sportive;
 - d) Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
4. Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

Art. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali

1. L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 9.
2. In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle norme di volta in volta vigenti:
 - esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
 - cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
 - costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;
 - gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
 - esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
 - organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica (corsi di musica, di lingue, doposcuola, "camps"/"vacanze sportive", ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
 - la concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative (cene, feste di compleanno ecc);
 - svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studio ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
 - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

-
4. L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

Art. 5 - Durata

L'associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e regolamento antidoping

1. L'associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIP e delle altre eventuali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui delibererà di affiliarsi.
2. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, del CIP, della FIP e delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui delibererà di affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e all'agevolazione delle associazioni e società affiliate.
4. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni del CIP e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021
5. In particolare, l'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla L. 14.12.2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni – comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI

Art. 7 - Requisiti per l'ammissione ad associato

1. Possono essere associati (o soci – i due termini devono intendersi equivalenti) dell'associazione le persone fisiche e gli enti di diritto privato che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.
2. Il numero degli associati è illimitato. L'associazione concede la qualifica di associato a coloro che,

condividendo gli scopi associativi e rispondendo a requisiti di specchiata moralità e irreprensibile condottacivile e sportiva accettano le finalità ed il metodo dell'associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.

3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'associato.
4. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa". La quota ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 8 - Norme per l'ammissione degli associati

1. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo.
2. La domanda associativa dovrà recare la presentazione da parte di almeno uno/due associati.
3. Gli enti di diritto privato dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci.
4. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, di dividerne gli scopi e le finalità associative, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.
5. La domanda di ammissione è vagliata dal consiglio direttivo il quale, con cadenza almeno mensile, esamina le domande pervenute nel corso del mese precedente e ratifica (o rifiuta) l'ammissione dell'aspirante socio, e lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data della delibera del consiglio direttivo.
6. In caso di domanda di ammissione presentata da aspiranti soci minorenni, si applica l'art. 16 del D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale che sottoscrivono la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.
4. L'eventuale giudizio negativo del consiglio direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci, la quale delibera in merito, sentito il collegio dei probiviri, ove istituito.

Art. 9 - Diritti degli associati

1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.
2. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le attività e iniziative organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal consiglio direttivo.
3. L'esercizio di tutti i diritti sociali spettanti al socio Junior è attribuito ai genitori esercenti la potestà genitoriale oppure ai soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
4. Tutti i soci maggiori di età ed in regola con il pagamento della quota associativa hanno

-
- diritto di voto nelle assemblee dell'associazione, che potrà essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione.
 6. Ogni associato potrà rappresentare al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Art. 10 - Doveri degli associati

1. I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro il 30 Settembre di ogni anno, al pagamento di una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, non è cedibile e non è rivalutabile.
2. Il comportamento del socio verso gli altri associati, tesserati ed aderenti, sia all'interno che all'esterno dell'associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.
3. Tutti i soci hanno il dovere di:
 - a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
 - b) osservare le disposizioni regolamentari della FIP e delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire;
 - c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa;
 - d) corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinati dall'Assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
 - e) cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento e formazione dei consociati;
 - f) difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

Art. 11 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) *recesso* (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di effetto dello stesso.
 - b) *esclusione*, che viene pronunciata dal consiglio direttivo contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di ripetuti atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti;
 - c) *decadenza a causa di morosità* – dichiarata dal consiglio direttivo – in caso di ritardo

protrattosi per oltre 2 mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
d) *decesso del socio*

2. La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.
3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione a mezzo mail o pec o raccomandata al provvedimento da parte del consiglio direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti, sentito anche il collegio dei probiviri, ove nominato.
4. La comunicazione non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui al comma 1, lett. c), i cui effetti operano in via automatica.

Art. 12 - Tesserati

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.
2. Si applicano gli artt. 15 e 16 del DLgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
4. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle FSN, DSA o EPS, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. In tale caso il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
5. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.
6. L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.
7. I tesserati sono tenuti a corrispondere **un contributo annuale di tesseramento** ed un **contributo di partecipazione all'attività sportiva** esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettantigli come tale.
8. I tesserati devono essere convocati annualmente in una assemblea per la definizione dei

programmi e delle attività sportive. In tali assemblee hanno diritto di voto tutti i tesserati in regola con il pagamento del contributo di partecipazione alle attività sportive

TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 13 - Organi associativi

1. Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:
 - a) L'assemblea degli associati;
 - b) Il consiglio direttivo;
 - c) Il presidente;
 - d) Il vice-presidente vicario;
 - e) Il segretario;
 - f) Il tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
 - g) L'organo di controllo, ove obbligatorio in base alla legge;
 - h) Il collegio dei probiviri, ove nominato dall'assemblea.
2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 - Assemblea degli associati

1. L'assemblea generale degli associati è composta da tutti i soci aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
4. La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, consegna diretta a mani, ovvero, infine, attraverso la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale ad ampia diffusione. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.
5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
6. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
7. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi.

Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e, in assenza di questo, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

-
2. L'assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatoriscelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione dellecariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.
 3. Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di 1 deleghe per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi né a eventualidipendenti o collaboratori dell'associazione.
 4. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve esseremesso a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione. Ogni socioha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.
 5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega,della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, **se convocata in sede ordinaria**, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, **se convocata in sede straordinaria**, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.
 6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o del Rendiconto Economico e Finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
 7. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Perl'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario).
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente dell'associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
3. Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:
 - Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione: l'assemblea valuta ed approvaannualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante e approva l'eventuale proposta del consiglio direttivo di ampliamento delle attività sportive praticate;
 - Approvare il bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario), predisposto dal consigliodirettivo;
 - Stabilire il numero dei componenti del consiglio direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni 4 (quattro) anni – corrispondenti ai cicli olimpici – i membri del consigliodirettivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

-
- Eleggere il presidente dell'associazione;
 - Approvare i regolamenti eventualmente predisposti dal consiglio direttivo ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16 comma 2 del d.lgs 36/202;
 - Deliberare in merito ai provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal consiglio direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;
 - Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinariae di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'assemblea degli associati: il promovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli;
 - Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita e i rapporti dell'associazione che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.
- **Art. 17 - Assemblea straordinaria**
- 1 L'Assemblea straordinaria delibera:
 - le modifiche del presente Statuto;
 - le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
 - lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - 2 La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente della associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.

Art. 18 - Consiglio Direttivo Composizione – Dimissioni e cause di decadenza

1. L'associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, con il limite minimo di 3 ed il limite massimo di 7 i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati dall'assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o sospensione da parte della F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente.
4. Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
5. Il presidente viene eletto dall'assemblea dei soci in sede di nomina del consiglio direttivo. Il vicepresidente vicario viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo nel loro ambito. Il Consiglio direttivo può nominare altresì il segretario e il tesoriere, che possono anche non essere membri del consiglio direttivo.
6. I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono automaticamente decaduti dalla carica e saranno sostituiti da coloro che, in sede di

assemblea di nomina, sono risultati i primi tra i non eletti. In assenza di una lista di non eletti dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per la nomina dei sostituti. Medesima procedura sarà seguita in caso di dimissioni dei consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza (metà +1) dei consiglieri eletti dall'assemblea;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
8. Verificandosi uno dei casi di cui al punto precedente, il Presidente o, in caso di suo impedimento o dimissioni, il Vice Presidente, oppure in subordine, il Consigliere più anziano dovrà provvedere a convocare immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
9. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.
10. Il consiglio direttivo si riunisce normalmente ogni mese, su convocazione del presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.

Art. 19 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.
2. In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:
 - a) la predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all'assemblea degli associati;
 - b) la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - c) la predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione economica e associativa (o di missione), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - d) la predisposizione del bilancio sociale;
 - e) l'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e deliberazioni in ordine alle stesse;
 - f) la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall'associazione;
 - g) l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea degli associati;
 - h) la tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto;
 - i) la gestione dei c/c bancari e della tesoreria;
 - j) l'instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l'individuazione dei collaboratori dell'associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - k) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;

-
- l) gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
 - m) la stipula di contratti di locazione immobiliare;
 - n) la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
 - o) la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa;
 - p) l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere
 - q) la convocazione delle assemblee degli associati;
 - r) la redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività;
 - s) il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all'assemblea degli associati;
 - t) la ratifica o il respingimento dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri.

Art. 20 – Presidente e vice Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.
3. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casieccezionali di necessità e urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il vice-presidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 21 - Segretario e Tesoriere

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e curala tenuta dei libri sociali.
2. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti eprelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.
3. Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona.
4. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del

medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

5. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

Art. 22 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..
2. In alternativa, l'associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio dei revisori dei contidelegati alla mera revisione legale.
3. L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.
4. L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
5. L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.
6. Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti.
7. L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.
8. I componenti l'organo di controllo, o di revisione durano in carica tre anni e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo anno di mandato della carica.

TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 23 - Patrimonio ed Entrate dell'associazione

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a) Fondo di dotazione iniziale.
 - b) Quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati;
 - c) dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
 - d) Avanzi di bilancio accantonati a riserva;
 - e) Contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblico privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione;
 - f) Donazioni, lasciti ed eredità.
 - g) Tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.

-
2. Le Entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative annuali versate dagli associati;
 - b) Riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati;
 - c) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - d) Contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione;
 - e) Eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
 - f) Ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'associazionismo sportivo e di promozione sociale.

Art. 24- Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale (30 Aprile di ogni anno). In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio (30 Giugno di ogni anno).
3. I bilanci debbono essere comunicati all'organo di controllo, o al revisore ove nominato, almeno 30(trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.
4. Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno giorni.
5. In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio potrà essere sostituito, su proposta del consiglio direttivo e previo parere favorevole dell'organo di controllo o del revisore, se nominato, da un Rendiconto Economico/Finanziario (R.E.F.) redatto secondo il criterio di cassa.
6. Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondi di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

Art. 25 - Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- il libro degli associati;
- il libro verbali delle assemblee;
- il libro verbali del consiglio direttivo;
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge.

I libri sociali – fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario. I libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'associazione; le copie cartacee eventualmente richieste saranno a spese del richiedente.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI- INCOMPATIBILITÀ

Art. 26 - Assegnazione degli incarichi e compensi

1. Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzato, tra l'altro, al contenimento delle spese.
2. Il presidente ed il consiglio direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura.
3. Tutte le cariche associative devono intendersi a titolo onorifico, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di compenso in favore dei componenti gli organi associativi per lo svolgimento della rispettiva carica.
4. L'organo amministrativo può tuttavia attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti in incarichi operativi, legato all'attività svolta e non alla carica ricoperta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi o premi per l'attività sportiva dilettantistica esercitata o da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall'art. 8 del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Deve sempre essere remunerato l'eventuale organo di controllo o il revisore, al quale devono essere inoltre riconosciuti eventuali rimborsi delle spese sostenute.
6. Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell'associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico con riferimento esclusivamente alle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.
7. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario o utile ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative.

Art. 27 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo

409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge vigente e dalle delibere del Consiglio Direttivo, salvo successive modifiche normative o deliberazioni del consiglio direttivo. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M.6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 28 – Incompatibilità

1. La qualità di membro del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l'associazione, sia esso di lavoro subordinato, di consulenza o di collaborazione di natura diversa da quella sportiva dilettantistica o di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La funzione di membro del consiglio direttivo è incompatibile con l'attribuzione di qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

3. La funzione di membro del consiglio direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del consiglio direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di esclusione.

Art. 29 - Sezioni territoriali ed operative

1. Il consiglio direttivo può proporre all'assemblea degli associati la costituzione di apposite sezioni, territoriali ed operative, incaricate di provvedere alle attività dell'associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Vincolo di giustizia e Clausola compromissoria

1. L'associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione all'associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della FIP e delle F.S.N. D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà e cui il tesserato fa riferimento, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 6 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti CONI, CIP e federali.

2. Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali pereventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio dell'assemblea dei soci, nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.
3. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi, ed i propri associate/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seg. c.p.c., ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che si tratti di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
4. Il giudizio dell'arbitro vincherà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
5. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Art. 30 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:
 - rinuncia alla qualifica di tutti i associati.
 - mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Art. 31 - Modalità di Liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea degli associati o, subordinatamente, il presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto come previsto dal precedente art. 2 comma 5 a finisportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge (Art. 8 co. 1 del DLgs. 36/2021 e art.148 co. 8, lett. a) del TUIR. .

Art. 32 - Regolamento Interno

Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 33 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni nonché – per le attività di natura sportiva dilettantistica – i regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 22/11/2023 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato c/o l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Castellarano, 22/11/2023

Firma

Del Segretario
dell'Assemblea



Firma

Del Presidente dell'Assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	20 DIC. 2023	SERIE 3
N.	3178	CON € ESENTI
IL DIRETTORE DELL'U.T.		



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Piarsoni

Il Funzionario

Giacinto Rogina



